

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 80 del 30/07/2009 - rif. Prec 31/09/S**

Parere di Precontenzioso n. 80 del 30/07/2009 - rif. Prec 31/09/S d.lgs 163/06 Articoli 71 - Codici 71.1

In base alla lettera dell'art. 72, il capitolato d'onere e la documentazione complementare, nella specifica ipotesi di procedura ristretta, devono essere acclusi dalla stazione appaltante alla lettera di invito a presentare offerta, che apre la fase successiva a quelle di presentazione delle domande di partecipazione da parte dei concorrenti e di prequalifica degli stessi. Con tale comunicazione l'amministrazione invita alla presentazione di un'offerta le imprese ritenute idonee, fra quelle che ne abbiano fatto istanza, in quanto giudicate in possesso dei requisiti tecnici ed economico-finanziari individuati dal bando, necessari a garantire il livello delle prestazioni oggetto del contratto.

Parere di Precontenzioso n. 80 del 30/07/2009 - rif. Prec 31/09/S d.lgs 163/06 Articoli 38, 73 - Codici 38.1, 73.1

In materia di autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, è conforme alla ratio legis che le dichiarazioni siano rese dagli stessi interessati, dal momento che il genere di dichiarazioni richieste costituisce frutto di informazioni su qualità personali e sulle relative vicende professionali e/o individuali che non sono necessariamente a conoscenza del rappresentante legale dell'impresa. Le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza rispetto alle quali, nell'ambito del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione e, dunque, i soggetti tenuti alla dichiarazione sostitutiva richiesta, devono essere individuati attraverso l'analisi nello statuto della persona giuridica.

Parere di Precontenzioso n. 80 del 30/07/2009 - rif. Prec 31/09/S d.lgs 163/06 Articoli 42 - Codici 42.1

La stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara. In caso di affidamento, ad esempio, di un servizio di noleggio, trasporto, ritiro, attività di pulizia, manutenzione e smaltimento rifiuti di WC chimici, la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell'importo posto a base della stessa, appare del tutto coerente, logico ed adeguato, tenuto anche conto che il richiesto fatturato è posto a garanzia dell'affidabilità dell'operatore economico.